OTTOBRE 2026: NOVITÀ

Concordato preventivo biennale - Cause di cessazione

Rottamazione-*quinquies* - Estensione alle somme riscosse da enti locali - Termine di presentazione della domanda

Rendicontazione del contributo del cinque per mille

Interessi derivanti dal ravvedimento speciale - Indeducibilità

Bonus mamme 2026 - Presentazione domande - Istruzioni

Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive - Criteri e modalità – Modifiche

Cessione con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico - Aliquota IVA applicabile

Opere realizzate su beni di terzi - Diritto al rimborso IVA - Condizioni

NOVEMBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI CESSAZIONE

Con alcune FAQ del 13.10.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al concordato preventivo biennale.

IMPRESE DI COSTRUZIONE

Con la FAQ 13.10.2026 n. 2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della cessazione del CPB per superamento del limite di 7.746.853,50 euro di ricavi ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b-*quater*) del DLgs. 13/2024, per i soggetti che applicano l'ISA EG69U (relativo alle attività di costruzioni) è necessario considerare anche la variazione delle rimanenze.

Ai fini della determinazione del limite per l'applicazione di alcuni ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR; questa condizione, prevista dall'art. 3 co. 2 del DM 31.3.2026, non viene riportata nell'art. 21 co. 1 lett. b-*quater*) del DLgs. 13/2024, che si limita a disporre la cessazione dal CPB nel caso in cui i ricavi o i compensi superino del 50% il limite per l'applicazione del relativo ISA.

Tale circostanza aveva fatto sorgere qualche dubbio, ora risolto, in merito alla rilevanza della variazione delle rimanenze in fase di verifica di sforamento del limite di 7.746.853,50 euro.

ROTTAMAZIONE-*QUINQUIES* - ESTENSIONE ALLE SOMME RISCOSSE DA ENTI LOCALI - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 15.10.2026 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune FAQ relative alla rottamazione-*quinquies* riservata agli enti territoriali.

AMBITO APPLICATIVO

L'art. 10-*quinquies* del DL 38/2026 ha previsto la possibilità, per gli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell'Agente della Riscossione, di deliberare l'accesso alla c.d. "rottamazione-*quinquies*" di cui all'art. 1 co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) per i carichi 2000-2023.

L'adesione ad opera dell'ente territoriale è opzionale, pertanto il contribuente deve verificare che l'ente sia presente nell'elenco, pubblicato sul sito della Riscossione, degli enti che hanno adottato il provvedimento di applicazione della rottamazione.

I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da:

- debiti di natura tributaria;
- debiti di natura non tributaria, ad esclusione di quelli derivanti da condanna della Corte dei Conti.

Il principale effetto consiste nello stralcio automatico delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi compresi nei carichi. Il contribuente sarà chiamato a pagare solamente le somme a titolo di capitale, le spese di esecuzione, nonché di notifica della cartella di pagamento.

PROSPETTO INFORMATIVO

Ai fini della verifica dei carichi rottamabili, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione un servizio che consente l'invio di un prospetto informativo contenente l'elenco dei debiti rientranti nella rottamazione.

La richiesta può essere effettuata utilizzando:

- l'area personale, tramite accesso con le credenziali;
- l'area pubblica, con la compilazione di un apposito *form* al quale va allegato un documento di riconoscimento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata esclusivamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre mediante l'area pubblica o l'area personale.

È necessario indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso. Terminata la compilazione, verrà generata una ricevuta di presentazione.

L'istanza può essere presentata dal 16.10.2026 al 15.12.2026. Successivamente:

- entro il 28.2.2027 la Riscossione invierà ai contribuenti una comunicazione di accoglimento con la liquidazione delle somme o di rigetto della domanda;
- entro il 31.3.2027 dovrà essere effettuato il pagamento della prima o dell'unica rata;

- le rate successive, sino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, scadono con riferimento al 2027 il 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11, mentre negli anni successivi, il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.4.2027, gli interessi al tasso del 3% annuo.

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE

Il DM 15.10.2026 n. 257 ha aggiornato i modelli e le Linee Guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille dell'IRPEF destinato agli enti che rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (es. enti del Terzo settore), sostituendo la modulistica approvata con i decreti 22.9.2021 n. 488 e 13.12.2022 n. 396. La precedente modulistica resta valida esclusivamente per la rendicontazione dei contributi fino all'anno finanziario 2019.

CONTRIBUTO INFERIORE A 20.000,00 EURO

Le Linee Guida contenute nell'Allegato 1 al decreto:

- riguardano la rendicontazione mediante i modelli A (rendiconto "ordinario") e B (rendiconto dell'accantonamento, utilizzabile in caso di progetti pluriennali);
- si applicano ai contributi relativi all'anno finanziario 2020 e, a partire dall'anno finanziario 2021, ai soli contributi inferiori a 20.000,00 euro.

CONTRIBUTO PARI O SUPERIORE A 20.000,00 EURO

Le Linee Guida contenute nell'Allegato 2 al decreto riguardano la rendicontazione effettuata mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale *servizi.lavoro.gov.it*, e si applicano ai contributi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro a partire dall'anno finanziario 2021.

PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

Gli enti beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice, dandone comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni.

Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nelle Linee Guida, tale pubblicazione è obbligatoria e sanzionabile solo per gli enti che hanno percepito importi pari o superiori a 20.000,00 euro, mentre è solo raccomandata per gli altri soggetti.

INTERESSI DERIVANTI DAL RAVVEDIMENTO SPECIALE - INDEDUCIBILITÀ

Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 185, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso secondo le limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR.

Il caso di specie riguarda gli interessi passivi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale e quelli versati in sede di ravvedimento operoso per i periodi d'imposta da n+1 a n+6.

INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per gli interessi da ravvedimento, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la qualificazione di "interessi moratori" attribuibile ai medesimi, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, li pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Ne consegue che gli interessi versati in sede di ravvedimento *ex* art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.

Tale indeducibilità oggettiva supera la questione sulla loro eventuale assoggettabilità al monitoraggio del ROL *ex* art. 96 del TUIR.

***BONUS* MAMME 2026 - PRESENTAZIONE DOMANDE - ISTRUZIONI**

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande del *bonus* mamme 2026 *ex* art. 1 co. 207 della L. 30.12.2025 n. 199 con la circ. 16.6.2026 n. 106 e il messaggio 20.10.2026 n. 3343.

DESTINATARIE

Le lavoratrici devono:

- essere madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni. Il requisito relativo al numero dei figli deve

sussistere alla data dell'1.1.2026 o si deve perfezionare entro il 31.12.2026;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse, e la Gestione separata;
- avere redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 pari o inferiore a 40.000,00 euro annui.

Per le lavoratrici con tre o più figli, il nuovo *bonus* mamme 2026 non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste accedono fino al 31.12.2026 all'esonero del 100% della quota IVS a loro carico, ai sensi dell'art. 1 co. 180 della L. 213/2023).

IMPORTO

Il *bonus* mamme 2026 è pari a 60,00 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

DOMANDA

Per accedere al contributo sarà necessario presentare domanda all'INPS.
Per la compilazione della domanda occorre autenticarsi sul sito dell'Istituto di previdenza e accedere al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". È possibile presentare la domanda anche tramite il *contact center* multicanale o gli Istituti di patronato.
La domanda deve essere presentata entro:
- il 31.12.2026;
- il 31.1.2027 se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026.

In caso di rigetto della domanda o di accoglimento parziale, la lavoratrice potrà presentare una richiesta telematica di riesame.
Le mensilità spettanti per il periodo da gennaio a dicembre 2026 saranno corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Se l'istruttoria non potrà essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte dal mese di gennaio 2027.

CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE - CRITERI E MODALITÀ - MODIFICHE

Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2026 n. 277710 ha modificato le disposizioni contenute nel precedente provv. 1415522/2019 e ha aggiornato le modalità di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive da parte degli Uffici.
La disciplina è contenuta nell'art. 35 co. 15-*quinquies* del DPR 633/72, il quale stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può procedere d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, arte o professione.

MODALITÀ DI CONTROLLO

Il provv. 277710/2026 stabilisce che le partite IVA inattive vengano individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA è inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del suo rappresentante.
Qualora il contribuente non disponga di un domicilio digitale, la comunicazione preventiva è trasmessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), al domicilio fiscale disponibile in Anagrafe tributaria e, al fine di garantire un'efficace e immediata conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, la stessa è resa disponibile anche nella sua area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ed è resa nota anche tramite avviso nella App IO.

MODALITÀ DI OPPOSIZIONE

Il provv. 277710/2026 stabilisce il termine a decorrere dal quale è effettuata la chiusura d'ufficio

delle partite IVA.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, chi non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l'eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti, al fine di impedire la chiusura della partita IVA ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta.
L'Ufficio, verificate le argomentazioni e l'eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l'eventuale codice fiscale estinto).

La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

CESSIONE CON INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 181, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire dell'aliquota IVA del 10% per la cessione con installazione di un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico già operativo.
L'aliquota ridotta si applica solo se i beni ceduti sono componenti o elementi necessari per la realizzazione dell'impianto stesso. Non è, quindi, sufficiente che gli stessi siano "utili", "connessi" o "funzionali" all'attività del soggetto che realizza o utilizza l'impianto.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è applicabile l'aliquota IVA del 10% per gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica", nonché, ai sensi del successivo n. 127-*sexies*, per i beni (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione dei predetti impianti.

INAPPLICABILITÀ NEL CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, a essere ceduto è un sistema di accumulo e, dalla descrizione tecnica dell'impianto, emerge che tale sistema costituisce un'infrastruttura funzionalmente collegata all'impianto fotovoltaico, ma tecnicamente distinta dall'impianto di produzione di energia elettrica.
Considerato che l'accumulatore non è finalizzato a produrre energia ma soltanto a immagazzinarla, lo stesso non può qualificarsi come componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, l'accumulatore, nel caso esaminato, non può costituire un ampliamento (o una nuova "parziale" costruzione) dell'impianto fotovoltaico esistente.
Per le motivazioni appena esposte, è da escludere l'applicabilità dell'aliquota ridotta in quanto limitata ai soli impianti produttivi di energia e alle relative cessioni di beni finiti.

OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI - DIRITTO AL RIMBORSO IVA - CONDIZIONI

Con la risposta a interpello 27.10.2026 n. 192, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che spetta il rimborso dell'IVA anche per l'imposta assolta con riguardo alle opere realizzate su beni di proprietà di terzi.
Come già indicato nella precedente ris. Agenzia delle Entrate 20/2025. Per individuare i beni ammortizzabili indicati dall'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, deve farsi riferimento alla categoria dei "beni di investimento" e non assume rilevanza il requisito di ammortizzabilità in senso contabile-reddituale.
È, però, anche necessario, ai fini della legittimità del rimborso, che i beni sui quali sono realizzate le opere in questione posseggano una effettiva connessione/strumentalità con l'espletamento dell'attività del soggetto passivo.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, è, dunque, "*imprescindibile valutare, oltre alla durevolezza della detenzione, l'effettiva destinazione di tale bene alla attività imponibile svolta a valle*".

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2026	Consegna modelli 730/2026 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2026 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: • modello 730/2026 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
10.11.2026	Trasmissione telematica modelli 730/2026 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2026 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • i modelli 730/2026 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2026 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
15.11.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-*octies* del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.11.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.11.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del DPR 600/73, entro il
		termine in esame, se l'ammontare complessivo delle rite-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		nute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 non supera il limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-*ter* del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.11.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.11.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2026	Versamento IVA III trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2026; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2026	Versamento IVA III trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2026; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
16.11.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2026. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (*www.inps.it*).
16.11.2026	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: • dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026; • con applicazione dei previsti interessi.
25.11.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di ottobre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di ottobre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2026	Trattenuta acconti da 730/2026	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2026, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026, relativo: • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" *ex* art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario *ex* L. 190/2014; • all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"). Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRPEF è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche iscritte alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2026, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2025, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2026, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2026, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2025, nei limiti del previsto massimale. Il versamento dell'acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modello REDDITI	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue	SP 2026	• dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"); • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; • dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026, relativo: • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"); • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2026. Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 31.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
30.11.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2026; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.11.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2026. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
30.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.